

LETTERA INFORMATIVA N. 2 DEL 2006

20 Gennaio 2006

LA MANOVRA FINANZIARIA DEL 2006

Questa newsletter contiene indicazioni generali la cui applicazione dipende dalle singole circostanze. La newsletter ha finalità meramente informative e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Studio Tributario Societario non risponde di eventuali errori e/o omissioni presenti nelle pubblicazioni.

© 2006 - Studio Tributario Societario, tutti i diritti riservati

PREMESSA	3
1 LEGGE N. 266/2005 - FINANZIARIA 2006	4
1.1 Rivalutazione dei beni d'impresa.....	4
1.1.1 Ambito soggettivo.....	4
1.1.2 Ambito oggettivo.....	5
1.1.3 Modalità d'effettuazione della rivalutazione.....	5
1.1.4 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento.....	6
1.1.5 Riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione.....	6
1.1.6 Riserva di rivalutazione.....	7
1.2 Rivalutazione delle aree edificabili.....	8
1.2.1 Ambito oggettivo.....	8
1.2.2 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento.....	9
1.3 Modifiche al regime d'indetraibilità oggettiva dell'IVA su autoveicoli.....	9
2 D.L. N. 203/2005, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248 - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006	11
2.1 Modifiche al regime della <i>participation exemption</i>	11
2.2 Deducibilità quote d'ammortamento to dell'avviamento.....	12
2.3 Durata del contratto di leasing immobiliare.....	13
2.4 Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati (c.d. "dividend washing").....	13
2.5 Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.....	14
2.5.1 Ambito soggettivo.....	14
2.5.2 Ambito oggettivo.....	15
2.5.3 Modalità di rideterminazione dei valori.....	15
2.5.4 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento.....	16
2.5.5 Effetti della rideterminazione dei valori.....	17

PREMESSA

La presente “lettera informativa” contiene le novità introdotte dalla manovra finanziaria per l’anno 2006 che, come già indicato nella nostra precedente lettera, si articola in due distinti provvedimenti:

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. Legge Finanziaria 2006 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2005 – supplemento ordinario, in vigore dal 1° gennaio 2006) il cui iter parlamentare si è concluso in data 22 dicembre 2005 con l’approvazione da parte del Senato (qui di seguito, per semplicità, anche la “Finanziaria”);
- il Decreto Legge n. 203/2005 che è stato convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (c.d. “collegato” alla legge Finanziaria per il 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2.12.2005 – supplemento ordinario, in vigore dal 3 dicembre 2005, giorno successivo alla pubblicazione; qui di seguito, per semplicità, anche il “collegato”).

In prima istanza, sono state analizzate le principali novità introdotte dalla Finanziaria e, successivamente, quelle introdotte dal collegato, alcune delle quali sono state già esaminate nella nostra precedente lettera e sono state oggetto di modifiche in sede di conversione.

La Legge Finanziaria 2006 si compone di un unico articolo composto da 612 commi.

Riteniamo opportuno precisare, in via preliminare, che la normativa fiscale è stata modificata non solo per effetto dei due provvedimenti in esame ma anche per effetto del D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 (c.d. correttivo IRES), contenente “*disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie*”. Con il correttivo IRES sono state introdotte disposizioni di tipo interpretativo e altre di tipo sostanziale, che ci riserviamo di analizzare, in separata sede, in una successiva “lettera informativa”.

1 LEGGE N. 266/2005 - FINANZIARIA 2006

1.1 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 1, comma 469, della Legge Finanziaria 2006 ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, originariamente introdotta dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342⁽¹⁾.

In particolare, i commi 469, 470 e 471 dell'art. 1 specificano le modalità per procedere alla rivalutazione.

Ai fini dell'attuazione della nuova rivalutazione, si deve fare riferimento alla richiamata disciplina di cui alla Legge n. 342/2000 e, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 86, relativi alle modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni di impresa e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (art. 1, comma 476, Legge n. 266/2005).

1.1.1 *Ambito soggettivo*

La rivalutazione dei beni d'impresa riguarda tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal tipo di contabilità adottato.

In particolare, possono procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa i seguenti soggetti⁽²⁾:

- società di capitali, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- soggetti non residenti, società ed enti di ogni tipo, nonché persone fisiche, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.

Inoltre, con riferimento al tipo di contabilità adottato⁽³⁾, possono effettuare la rivalutazione sia i soggetti in contabilità ordinaria (tenuti, quindi, alla redazione del bilancio), sia quelli in contabilità semplificata (esclusi i soggetti che determinano il reddito forfetariamente).

⁽¹⁾ Si ricorda che, con riferimento alla Legge n. 342/2000, la prima riapertura dei termini venne disposta con la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) e successivamente con la Legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004). La Legge n. 342/2000 aveva introdotto la facoltà per le imprese (si veda il *par. n. 1.1.1*) di rivalutare i beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, oltre alle partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 (cosiddetta "rivalutazione volontaria"), «*in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia*» (art. 10, comma 1, della Legge n. 342/2000).

⁽²⁾ Cfr. art. 10, comma 1, della Legge n. 342/2000.

⁽³⁾ Cfr. *par. n. 1* della Circolare 16.11.2000, n. 207, recante chiarimenti sul collegato fiscale alla Legge Finanziaria 2000.

1.1.2 Ambito oggettivo

L'art. 1, comma 469, specifica che la rivalutazione può essere eseguita sui beni materiali e immateriali, diversi da quelli oggetto di produzione e scambio, e sulle partecipazioni di controllo e collegamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

A proposito dei beni che possono essere oggetto di rivalutazione, occorre ricordare che con la Circolare n. 207/2000, emanata nel vigore della Legge n. 342/2000, il Ministero delle Finanze ha avuto modo di chiarire che non possono formare oggetto di rivalutazione i seguenti beni:

- i beni materiali ed immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i costi pluriennali, compreso l'avviamento;
- le partecipazioni che non soddisfano i requisiti per essere considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero, anche se di controllo o di collegamento, non classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

1.1.3 Modalità d'effettuazione della rivalutazione

L'art. 1, comma 469, stabilisce che la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31.12.2004 nel bilancio dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Finanziaria (1° gennaio 2006).

Dunque, nella generalità dei casi, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione potrà essere eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2005 relativamente ai beni che risultino presenti anche nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2004.

Nei casi di imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, non sembrano porsi particolari dubbi.

Queste potranno procedere alla rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2004, nel bilancio d'esercizio successivo il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria (i.e. dal 1° gennaio 2006).

Da ciò discende che una società con l'esercizio 1°giugno - 31 maggio, può procedere alla rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.05.2005 nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.05.2006.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con obbligo di annotazione nell'inventario, secondo i seguenti criteri⁽⁴⁾:

- i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

(4) Cfr. art. 4, comma 1, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, attuativo della Legge di rivalutazione n. 342/2000.

- i beni immateriali, possono essere rivalutati distintamente;
- gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e per natura ai sensi dell'art. 43 del T.u.i.r.. Gli impianti e i macchinari, ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, come previsto per i beni materiali ammortizzabili.

Sono previsti tre metodi di rivalutazione:

1. del costo storico: consiste nell'incrementare il costo storico dei beni lasciando inalterato il fondo d'ammortamento;
2. del costo storico e fondo: consiste nell'incrementare sia il costo storico sia il fondo d'ammortamento nella stessa misura percentuale in modo da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
3. del fondo: consiste nel ridurre, totalmente o parzialmente, il fondo d'ammortamento dei beni, lasciandone inalterati il costo storico.

E' previsto un limite economico alla rivalutazione dei beni: il valore attribuito ai singoli beni a seguito della rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può, in nessun caso, essere superiore al valore di mercato.

1.1.4 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento

La rivalutazione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, l'ammontare dovuto è del **12%** per i beni ammortizzabili e del **6%** per i beni non ammortizzabili (ad esempio, le partecipazioni).

Il versamento⁽⁵⁾ deve essere eseguito in unica soluzione, entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Ad esempio, assumendo, secondo l'ipotesi iniziale, che una società con esercizio coincidente con l'anno solare effettui la rivalutazione nel bilancio d'esercizio al 31.12.2005, sui beni iscritti nel bilancio d'esercizio al 31.12.2004, il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 20 giugno 2006.

1.1.5 Riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione

L'art. 1, comma 470, prevede che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione.

⁽⁵⁾ Il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24 utilizzando il codice tributo 2726, istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione del 26 gennaio 2001, n. 7.

Di conseguenza, continuando l'ipotesi iniziale di una società con esercizio coincidente con l'anno solare che effettua la rivalutazione nel bilancio d'esercizio al 31.12.2005, la rivalutazione effettuata sarà riconosciuta ai fini fiscali a decorrere dal 2008.

E' questa un'importante conseguenza, che impone un'attenta riflessione circa la convenienza dell'operazione di rivalutazione.

Si pensi, ad esempio, alla rivalutazione di beni ammortizzabili. Laddove, il valore attuale del futuro risparmio d'imposta, connesso alle maggiori quote d'ammortamento calcolate sui beni oggetto di rivalutazione, dovesse risultare inferiore all'imposta sostitutiva dovuta, la rivalutazione potrebbe risultare non conveniente.

Tale considerazione assume carattere pregnante nel caso in cui la rivalutazione sia posta in essere al solo fine di conseguire un risparmio d'imposta.

Al riguardo, non è inutile ricordare che la rivalutazione si configura, principalmente, quale operazione di carattere economico e non mera opportunità fiscale.

Il differimento di tre esercizi degli effetti fiscali della rivalutazione comporta che, fino a tale momento, le imprese dovranno gestire un doppio binario, ammortizzando civilisticamente i nuovi valori attivi, ma deducendo fiscalmente solo le quote storiche, con stanziamento delle imposte anticipate. Analogamente, fino al 2008, il costo complessivo di riferimento per il calcolo del 5% di deducibilità delle spese di manutenzione non può tenere conto dei nuovi valori civilistici.

Per contro, la rivalutazione produce immediatamente un effetto positivo nell'applicazione delle disposizioni sul *pro-rata patrimoniale* e sulla *thin capitalization*, di cui agli artt. 97 e 98 del T.u.i.r. La riserva di rivalutazione determina un incremento patrimoniale dal quale deriva, in linea di principio, un maggiore ammontare di interessi deducibili.

Inoltre, l'adeguamento dei valori permette di incrementare il patrimonio dell'impresa esposto nel bilancio al 31.12.2005, generando effetti positivi per l'impresa in vista dell'applicazione delle regole di Basilea 2, che comporteranno una valutazione del merito di credito da parte degli istituti di credito.

Infine, qualora, prima della decorrenza degli effetti fiscali, i beni rivalutati vengano ceduti, assegnati ai soci o destinati all'autoconsumo o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, le plusvalenze o minusvalenze devono essere calcolate con riguardo al valore fiscale dei beni nell'esercizio in cui si verifica la cessione, determinato senza tenere conto della rivalutazione.

Ne consegue, che al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti; contestualmente, la parte della riserva di rivalutazione riferibile a tali beni si considera "libera" e, quindi, non concorre alla formazione del reddito della società se attribuita ai soci.

1.1.6 Riserva di rivalutazione

Il saldo di rivalutazione, quale contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati, deve essere accantonato, al netto dell'imposta sostitutiva, in una riserva di patrimonio netto da

denominare con riferimento alla legge di rivalutazione, oppure può essere imputato ad incremento del capitale sociale⁽⁶⁾.

Ai fini fiscali, il saldo attivo assume la natura di riserva in sospensione di imposta tassabile solo in caso di distribuzione. In tale ultimo caso, infatti, le somme distribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

Se il saldo è attribuito al socio prima che decorrano gli effetti fiscali della rivalutazione, i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall'inizio del periodo di imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso al reddito. L'utilizzo del saldo a copertura delle perdite, anche prima della decorrenza degli effetti tributari, è fiscalmente irrilevante.

Tuttavia, la Legge Finanziaria 2006 prevede, con una disposizione (art. 1, comma 472, Legge n. 266/2005) che costituisce una rilevante novità rispetto alle precedenti riaperture dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa, che il saldo di rivalutazione possa essere affrancato immediatamente, in tutto o in parte, tramite il suo assoggettamento ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7%.

L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi secondo i seguenti importi: 10% nel 2006, 45% nel 2007, 45% nel 2008.

1.2 RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI

L'art. 1, commi 473, 474 e 475, della Finanziaria estendono le disposizioni sulla rivalutazione, innovando rispetto al passato, alle aree fabbricabili non ancora edificate (o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti), incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Per quanto attiene il profilo soggettivo, le modalità di effettuazione e il riconoscimento ai fini fiscali della rivalutazione in commento si applicano le medesime disposizioni analizzate nei paragrafi precedenti, ai quali si rinvia per una puntuale analisi. Per quanto riguarda, invece, l'ambito oggettivo e le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione delle aree fabbricabili, precisiamo quanto segue.

1.2.1 Ambito oggettivo

Anche in questo caso, i beni in questione devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 ovvero nei registri di cui agli artt. 16 (registro dei beni ammortizzabili) e 18 del D.pr. n. 600/1973 (obbligo di tenuta delle scritture contabili) per i soggetti che operano in contabilità semplificata.

La rivalutazione, inoltre, deve riguardare tutte le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. Di particolare rilievo appare la disposizione di cui all'art. 1, comma 474, nel quale si dispone che la rivalutazione in esame è ammessa a condizione che l'utilizzazione edificatoria

⁽⁶⁾ Cfr. art. 9 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162.

dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione. Poiché la convenienza fiscale della rivalutazione, in generale, è legata alla cessione del bene oggetto di rivalutazione, rimane da comprendere se la condizione posta dal comma 474 possa operare in relazione ai diversi soggetti che intervengono nella transazione dell'area e, in caso affermativo, su quale dei soggetti possa essere eccepita l'irrilevanza della rivalutazione in questione. Si pensi all'ipotesi in cui la cessione del bene avvenga in prossimità del termine quinquennale senza che, entro il predetto termine, il soggetto acquirente osservi la condizione posta dal comma 474 dell'art. 1.

1.2.2 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento

L'art. 1, comma 475, della Finanziaria dispone in relazione a tale specifica rivalutazione, il pagamento di una imposta sostitutiva in misura pari al 19% che deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- 40% nel 2006;
- 35% nel 2007;
- 25% nel 2008.

Il pagamento dovrà essere effettuato sempre tramite mod. F24 indicando il codice tributo 2726.

1.3 MODIFICHE AL REGIME D'INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA DELL'IVA SU AUTOVEICOLI

L'art. 1, comma 125, della Finanziaria ha disposto la proroga, ormai sistematica, al 31 dicembre 2006, del regime di indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto e all'importazione, nonché all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli (non adibiti ad uso pubblico o che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa) e delle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative agli stessi beni.

Nel contempo, è prevista la riduzione della percentuale di indetraibilità che dall'attuale misura del 90% viene portata all'85% dell'ammontare complessivo riferito all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili dei predetti veicoli.

Contestualmente, cambiano le regole di determinazione della base imponibile per la cessione dei predetti veicoli per i quali l'Iva è stata detratta dal cedente solo in parte in base al suddetto regime.

In applicazione delle nuove regole, la base imponibile è assunta nella misura del 15% dell'ammontare complessivo (nel regime previgente la base imponibile era rappresentata dal 10% dell'ammontare complessivo).

La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, relativamente ai canoni corrisposti o fatturati a decorrere da tale data, restando irrilevante il momento di stipulazione del contratto. Pertanto, i contratti in corso al 2005, per i quali i canoni sono fatturati o corrisposti dal 1° gennaio 2006, possono essere detratti nella misura del 15%.

Vale la pena segnalare che la limitazione oggettiva stabilita all'art. 19-bis del D.p.r. n. 633/1972 contrasta con i criteri sanciti nella VI Direttiva CEE IVA (Direttiva n. 388/1977) e che il regime di indetraibilità dell'IVA, essendo stato oggetto di reiterate proroghe ed avendo assunto nel tempo un carattere strutturale, non può più essere giustificato sulla base di "motivi congiunturali".

Tale regime risulta incompatibile con la disciplina comunitaria. Tale incompatibilità è stata rilevata, *in primis*, in sede giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. Sentenza dell'8 gennaio 2002, Causa C-409/99 e Sentenza del 19 settembre 2000, Cause riunite C-177/99 e C-181/99) e anche a livello nazionale (cfr. sentenza CTP n. 117/47/05 depositata in data 25.05.2005).

Al riguardo non è inutile evidenziare che la Commissione Ue ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia proprio sui limiti della legislazione interna alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di autovetture di imprese e lavoratori autonomi⁽⁷⁾.

Da ultimo si evidenzia il contrasto di opinioni circa il regime di detraibilità dell'IVA su carburanti e lubrificanti connessi all'utilizzo delle autovetture di imprese e professionisti.

La commissione Ue contesta, in via generale, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA sulle autovetture e sostiene che l'attuale disposizione interna ammette una detraibilità del 10% (ora, aderendo all'interpretazione della Commissione UE, del 15%), non solo con riferimento all'acquisto, importazione e acquisizione delle autovetture, anche dell'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti.

Come è nota l'Amministrazione finanziaria si è espressa in senso contrario. L'Agenzia delle entrate, con Circolare n. 1/E/2001, emanata nel vigore dell'art. 30, comma 4, Legge 388/2000 (norma reiterata nel tempo e ora prorogata anche per il 2006) ha ritenuto che la detrazione al 10% (ora del 15%) è ammessa soltanto per l'acquisto, l'importazione e acquisizione di autovetture e non anche per l'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti.

Come sopradetto tale interpretazione è ora contestata dalla Commissione Ue che nella lettera del 12 ottobre 2005 sostiene in modo del tutto pacifico che la detrazione (limitata) spetta oltre che per l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione di autovetture anche per l'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti.

⁽⁷⁾ La procedura è stata aperta in data 18 ottobre 2005 (Cfr. il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2005, pag. 25, "Sconto IVA per la benzina").

2 D.L. N. 203/2005, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 DICEMBRE 2005, N. 248 - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006

Facendo seguito alla nostra precedente lettera informativa del 18 ottobre 2005, nel prosieguo analizzeremo le novità ritenute degne di nota della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del D.L. n. 203/2005.

2.1 MODIFICHE AL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION⁽⁸⁾

Le disposizioni limitative al regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni societarie di cui all'art. 87 del T.u.i.r. (c.d. *participation exemption*) contenute nel decreto legge n. 203/2005 vengono confermate nel loro impianto complessivo, ma con importanti innovazioni.

In particolare, la misura dell'esenzione, già ridotta dal 100 al 95 per cento dall'art. 5, comma 1, lettera b), di tale decreto, è stata diminuita al 91% delle plusvalenze realizzate. Misura che a decorrere dal 2007 scenderà ulteriormente all'84%.

In quest'ottica, si è ritenuto opportuno, per converso, eliminare la previsione del decreto legge che ampliava da due a quattro periodi d'imposta l'ambito temporale del regime transitorio dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 344/2004. Regime che prevede, in presenza di atti di realizzo delle partecipazioni, aventi i requisiti per l'esenzione, il recupero a tassazione delle svalutazioni operate nei due esercizi antecedenti (i.e. 2002 e 2003) l'introduzione della riforma.

A seguito della suddetta modifica, il 2005 sarà caratterizzato da tre regimi fiscali diversi a seconda della data di effettuazione della cessione delle partecipazioni. L'esenzione delle plusvalenze sarà:

- integrale, per le cessioni effettuate fino al 3.10.2005⁽⁹⁾;
- nella misura del 95%, per le cessioni effettuate dal 4.10.2005 al 2.12.2005⁽¹⁰⁾;
- nella misura del 91%, per le cessioni effettuate dal 3.12.2005⁽¹¹⁾ al 31.12.2006.

Il 2006, quindi, sarà caratterizzato dall'esenzione del 91% (i.e. imponibilità del 9%), mentre a decorrere dal 2007 l'esenzione delle plusvalenze sarà applicata nella misura dell'84% (i.e. imponibilità del 16%).

⁽⁸⁾ Si rinvia al par. n. 1 della nostra precedente lettera informativa per una più approfondita analisi dell'argomento in esame. In questa sede verranno analizzate solo le modifiche apportate dalla legge di conversione e gli aspetti a suo tempo non esaminati.

⁽⁹⁾ Data di pubblicazione del D.L. n. 205/2003 nella G.U. n. 230.

⁽¹⁰⁾ Date, rispettivamente, di entrata in vigore del D.L. n. 203/2005 e data di pubblicazione della relativa legge di conversione n. 248/2005.

⁽¹¹⁾ Data di entrata in vigore della L. n. 248/2005.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che la plusvalenza realizzata sia di € 100, l'effetto fiscale delle modifiche su indicate, sarà il seguente:

- 2006: IRES dovuta = $9 \times 33\% = 2,97$;
- 2007: IRES dovuta = $16 \times 33\% = 5,28$.

Si ricorda che le plusvalenze relative alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione mantengono, anche a seguito delle modifiche apportate, la natura di componenti reddituali "esenti" da imposizione, sicché tutti i costi ad esse riferibili rimangono sottoposti al regime di indeducibilità previsto dal TUIR per i proventi esenti (pro rata patrimoniale e spese generali).

Infine, si segnala che le modifiche alla *participation exemption* riguardano solo il versante delle plusvalenze e non quelle delle minusvalenze che continueranno, se ne sussistono i requisiti, ad essere indeducibili al 100%.

Infine, si ricorda che, il regime della *participation exemption* si applica alle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato nel primo esercizio di possesso anche se successivamente esse sono trasferite nell'attivo circolante. Il regime invece non si applica mai alle partecipazioni iscritte, sin dall'acquisto, nell'attivo circolante. In caso di cessione, la norma prevede che la sussistenza del requisito del *holding period* venga verificata sulla base del criterio del LIFO (si presumono cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente).

2.2 DEDUCIBILITÀ QUOTE D'AMMORTAMENTO TO DELL'AVVIAMENTO

L'art. 5-bis del decreto legge convertito aveva previsto, mediante la modifica dell'art. 103, comma 3, del T.u.i.r., la riduzione della quota annualmente deducibile dell'ammortamento dell'avviamento, che veniva stabilita ad un ventesimo e non più ad un decimo come previsto dalla disposizione precedente mente in vigore.

Sul punto è ulteriormente intervenuta la Finanziaria, che con l'art. 1, comma 521, ha disposto la riduzione della quota annualmente deducibile dell'ammortamento dell'avviamento ad un diciottesimo, anziché ad un ventesimo.

Sono sorti alcuni dubbi interpretativi sulla decorrenza della nuova disposizione in quanto la Finanziaria non è intervenuta sul testo dell'articolo 5-bis del D.L. n. 203/2005, apportando delle modifiche al periodo di decorrenza. Tali dubbi sono stati definitivamente chiariti dal ministero dell'economia in data 18.01.2005, che in risposta al quesito sollevato, ha precisato che l'ammortamento sull'avviamento dovrà essere pari un diciottesimo già a decorrere dal 2005, anche con riferimento a processi di ammortamento iniziati in esercizi precedenti e non ancora conclusi.

Pertanto, la previsione dell'ammortamento pari a un diciottesimo (e non a un ventesimo), si applicherà dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato (i.e. dal periodo di imposta in corso al 31.12.2005).

Inoltre, il ministero ha chiarito che le modalità applicative della modifica, stabilendo che il limite massimo di deduzione va determinato, dall'esercizio 2005, sulla base del valore originario (anche se iscritto in anni precedenti), senza dover procedere ad alcun ulteriore ricalcolo.

2.3 DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE

L'art. 5-ter del decreto legge convertito ha introdotto una modifica di rilevante importanza all'art. 102, comma 7, del T.u.i.r., relativamente alla deducibilità dei canoni leasing aventi ad oggetto beni immobili.

In sostanza, i canoni relativi ai contratti di leasing immobiliare divengono deducibili a condizione che la durata del contratto non risulti inferiore alla metà del periodo d'ammortamento⁽¹²⁾ del bene e, comunque, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.

A seguito di tali modifiche, occorrerà, dunque, una duplice verifica:

- in primo luogo, si dovrà determinare la durata del piano di ammortamento (in base all'aliquota di ammortamento prevista nel D.M. 31.12.1988 per il settore in cui opera l'utilizzatore);
- in secondo luogo, si dovrà confrontare la metà di tale periodo con il limite minimo di 8 anni e il limite massimo di 15 anni.

Con riguardo alla decorrenza, precisiamo che le nuove regole si applicano ai contratti di leasing stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 248/2005, cioè ai contratti di leasing stipulati successivamente al 3 dicembre 2005.

2.4 INDEDUCIBILITÀ DI MINUSVALENZE SU DIVIDENDI NON TASSATI (C.D. "DIVIDEND WASHING")

L'art. 5-quinquies del decreto legge convertito ha introdotto una disposizione antielusiva volta a contrastare le operazioni di arbitraggio cc. dd. di "*dividend washing*", realizzate con l'acquisto di partecipazioni *cum cedola* o "utili compresi", lo stacco della cedola e il successivo realizzo di minusvalenze (o differenze negative tra costi e ricavi) deducibili per effetto della cessione delle partecipazioni.

Più in particolare, la norma del citato decreto legge prevede l'inserimento nell'art. 109 del T.u.i.r. dei seguenti commi: «3-bis. *Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), e d), e i relativi costi.*

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempreché soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.

⁽¹²⁾ Nel calcolo della durata del periodo di ammortamento va considerata solo l'aliquota "tabellare", senza riduzione al 50% del primo esercizio, e neppure i possibili incrementi per ammortamento anticipato (Cfr. Circolare n. 188/E/1998).

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del D.p.r. n. 600/73, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis».

La norma dispone l'irrelevanza delle minusvalenze realizzate nei limiti dell'importo dei dividendi esclusi da imposizione percepiti a ridosso del realizzo, cioè nei trentasei mesi precedenti la cessione delle partecipazioni.

La *ratio* della norma in rassegna è quella di colpire le operazioni di compravendita di azioni "utili compresi" nelle quali il cedente ottiene, attraverso il regime di esenzione previsto dall'art. 87 del T.u.i.r. (*participation exemption*), la detassazione delle plusvalenze, incrementate dal valore della cedola da staccare, e il cessionario, dopo aver incassato dividendi in esenzione d'imposta, rivende a sua volta il titolo, ormai privo di cedola, realizzando di conseguenza minusvalenze deducibili (corrispondenti ai dividendi incassati).

La norma trova applicazione solo se la partecipazione ceduta è stata acquistata nei trentasei mesi precedenti il realizzo e se possiede i requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87, del TUIR.

Le nuove disposizioni si applicano alle minusvalenze (e alle differenze negative) realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La norma in commento prevede anche l'introduzione del comma *3-quater* all'art. 109 del T.u.i.r. . Tale norma prevede l'applicazione dell'art. 37-bis del D.p.r. n. 600/73., in tema di disposizioni antileluve.

2.5 RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

L'art. 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge convertito ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate, detenute da persone fisiche, società semplici e soggetti non residenti, nonché per la rivalutazione dei terreni edificabili o con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2005⁽¹³⁾.

2.5.1 Ambito soggettivo

La disciplina si riferisce ai soggetti nei cui confronti trova applicazione il regime impositivo previsto dall'art. 67 del T.u.i.r. e cioè, in generale, ai soggetti che operano al di fuori di un'attività commerciale. Pertanto, oltre alle persone fisiche, rientrano nella normativa in esame le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.u.i.r. e gli enti non commerciali che detengono partecipazioni al di fuori dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

⁽¹³⁾ Si ricorda che la precedente data di riferimento era il 1° luglio 2003, stabilito dall'art. 1, comma 376, della Legge Finanziaria 2005 (L. n. 311/2004).

Possono fruire della norma in esame anche i soggetti non residenti per le partecipazioni in società italiane che non siano riferibili a stabili organizzazioni⁽¹⁴⁾.

Sono, invece, estranei alla normativa in esame: i possessori di partecipazioni detenute nell'esercizio di imprese commerciali; soggetti, diversi dalle persone fisiche, privi di soggettività tributaria; i fondi pensione; gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione; i fondi di investimento immobiliare.

2.5.2 Ambito oggettivo

La disciplina in esame prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e *c-bis*), del T.u.i.r., per i titoli, quote o diritti non negoziati posseduti alla data del 1° gennaio 2005 può essere assunto, in luogo del costo o valore d'acquisto, il valore a tale data della frazione di patrimonio netto della società, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.

Il riferimento all'art. 67, primo comma, lettere c) e *c-bis*), del T.u.i.r. limita l'ambito oggettivo di applicazione della norma alle partecipazioni non negoziate, siano esse qualificate o non qualificate, al capitale di:

- società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.u.i.r. (escluse le associazioni professionali);
- società di capitali;
- enti commerciali;
- società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato con o senza personalità giuridica.

2.5.3 Modalità di rideterminazione dei valori

La norma in esame individua come criterio di rivalutazione delle partecipazioni al 1° gennaio 2005 il valore della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da titoli, quote o diritti, determinato alla medesima data del 1° gennaio 2005 in base ad una perizia giurata.

Il valore della partecipazione aggiornato alla predetta data può produrre i propri effetti a condizione che l'intero valore così rideterminato venga assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura:

- del 4 % per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del T.u.i.r., alla data del 1° gennaio 2005;
- 2 % per quelle che, alla predetta data, risultavano non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera *c-bis*), del T.u.i.r.;
- 4% per i terreni.

⁽¹⁴⁾ Cfr. C.M. n. 12/2002, rubricata "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate. Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)".

Il decreto legge convertito ha disposto anche la proroga del termine entro cui versare l'imposta sostitutiva e redigere la relazione giurata. Tale termine è stabilito al 30 giugno 2006.

Sono abilitati alla redazione ed al giuramento della perizia di stima, oltre ai soggetti iscritti:

- all'Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti commerciali, nonché dei Revisori contabili con riguardo alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
- all'Albo degli ingegneri, architetti, geometri, Dottori agronomi, agrotecnici periti agrari e dei periti industriali edili con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione agricola,
- anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Non è inutile precisare che è possibile *«procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 (della Legge n. 448/2001), commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002»* (C.M. n. 12/2002).

Nel caso in cui i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in più tranches, al fine di determinare nei confronti di quali tra essi sia valida la rideterminazione del costo o del valore di acquisto, si considerano valorizzati quelli acquistati per ultimi.

2.5.4 Imposta sostitutiva e modalità di pagamento

L'imposta sostitutiva dovuta nella misura su citata, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Atteso che la disciplina in esame è stata oggetto di numerose proroghe, tra cui si segnalano quella disposta dall'art. 6-bis del D.L. n. 355/2003, che aveva spostato la data di riferimento del possesso dei beni al 1° luglio 2003 e aveva rinviato il termine di pagamento al 30 settembre 2004, e quella prevista, da ultimo, dalla Finanziaria 2005 che aveva disposto il rinvio dei termini per il pagamento dell'imposta sostitutiva e di quello entro cui redigere la perizia di stima al 30 giugno 2005, si ritiene opportuno precisare, sulla base di un precedente orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate con la Circolare del 22 aprile 2005 n.16, che nel caso in cui il contribuente abbia già usufruito della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni, sulla base della riapertura dei termini, non può effettuare compensazioni ma è ammesso esclusivamente a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'articolo 38 del D.p.r. n. 602/1973.

Il pagamento deve essere effettuato tramite mod. F24 ed essendo cambiata la data di possesso dei beni oggetto di rivalutazione, l'Agenzia delle Entrate dovrà istituire nuovi codici tributi per i versamenti.

2.5.5 Effetti della rideterminazione dei valori

La norma in esame consente di attribuire al costo di acquisto della partecipazione il maggior valore che emerge dalla perizia giurata di stima alla data del 1° gennaio 2005. Tale valore costituisce il nuovo costo o valore fiscale di riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'art. 67, primo comma, lettere c) e c-bis) del dell'art. 67, comma 1, lettera c), del T.u.i.r., nell'ipotesi di successiva alienazione della partecipazione a condizione, ovviamente, che sia corrisposta l'imposta sostitutiva nella misura del 4 o del 2 per cento nei termini e con le modalità descritte nel precedente paragrafo.

Non è inutile ricordare che, per evitare eccessivi benefici, la norma in esame prevede che l'assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze.